



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

n. RGTF 15/2024

All'udienza del 28 gennaio 2025, nelle persone dei Signori:

Dott. Giuseppe SEVERINI,	Presidente
Avv. Angela INGHILLERI,	Componente supplente
Avv. Raffaella VIGNOTTO,	Componente supplente, relatore ed estensore

il Tribunale Federale ha reso la presente

DECISIONE

sul procedimento disciplinare di cui all'atto di deferimento della Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico TOSI, trasmesso in data 18 dicembre 2024, formulato a carico del seguente tesserato della Sezione TSN di Milano, per la seguente incolpazione:

- BERARDINETTI Mario, all'epoca dei fatti Presidente della Sezione TSN Milano: violazione dell'art. 2 del *Codice di comportamento sportivo* del CONI; violazione degli artt. 3, comma 11; 4, comma 1 lett. d) e 43, comma 2, dello Statuto della Sezione TSN di Milano, con l'aggravante dell'art. 10, comma 1, lett. a), del *Regolamento di giustizia* dell'UITS perché nella qualità di Presidente della Sezione TSN Milano ha ommesso di richiedere alla Sig.ra Laura BONISSONI il versamento di quanto da essa dovuto a titolo di quota d'iscrizione alla Sezione TSN di Milano per le stagioni sportive 2019, 2020, 2021, 2022 e 2024, oltre che dei diritti di segreteria; cagionando, così, il venir meno della continuità dell'iscrizione, il venir meno della continuità del tesseramento e, pertanto, la perdita delle facoltà proprie dello *status* di socio e tesserato (artt. 12, 13 e 43 dello Statuto del TSN Milano e 55 dello Statuto UITS).

La Procura Federale ha previamente svolto le indagini istruttorie, riassunte nell'atto di deferimento, a seguito del quale il 18 dicembre 2024 è stata fissata l'udienza del 28 gennaio 2025.

All'udienza, svoltasi con la partecipazione dell'incolpato, all'esito della discussione il Tribunale, dopo essersi riunito in camera di consiglio, dava lettura del dispositivo, qui sotto riportato, della presente decisione, riservandosi giorni trenta per il deposito della motivazione.

FATTO

- Il presente procedimento ha avuto origine dall'esposto, datato 15 luglio 2024, della signora BONISSONI Laura, tesserato della Sezione TSN di Milano, che ha affermato: "*[...] Da qualche settimana seguo le vicissitudini che si sono susseguite subito dopo l'assemblea del bilancio, avvenuto il 20 aprile u.s. dove ho appreso che è stato licenziato il segretario Moreni Stefano per un ammanco di 80.000 € [...] ho votato per la non approvazione del bilancio [...] ed ho appreso, con stupore, che quest'anno, ma forse anche negli anni passati, non mi hanno mai fatto pagare la quota associativa alla sezione [...].[...] credo che il mio voto debba essere annullato perché non ho*



pagato la quota di rinnovo, dell'adesione alla sezione. [...]. Ricordo che lo stesso trattamento di pagamento è stato riservato ad altri [...] >>.

La Procura Federale ha esercitato l'azione disciplinare a carico di BERARDINETTI Mario, Presidente della Sezione del TSN di Milano. L'indagine veniva concentrata su quanto riportato dall'esposto, in particolare modo, sull'omesso pagamento della quota associativa nonché dei diritti amministrativi.

- Nel corso della fase istruttoria, la Procura Federale, come riportato nell'atto di deferimento, procedeva all'audizione del sig. BERARDINETTI Mario, in data 28 ottobre 2024.
- All'esito delle indagini preliminari, la Procura Federale deferiva in data 18 dicembre 2024 a questo Tribunale Federale il tesserato BERARDINETTI Mario, Presidente della Sezione TSN di Milano, per aver posto in essere le condotte e azioni in violazioni delle normative federali di cui al capo di incolpazione qui sopra riportato.
- Quanto a *sanzioni*, con il deferimento la Procura Federale ha domandato l'irrigazione della sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi otto o la sanzione maggiore o minore secondo l'apprezzamento del Tribunale Federale.

Con decreto presidenziale del 23 dicembre 2024, ex art. 34, lett. e), del Regolamento di Giustizia Sportiva UITA, il Sig. BERARDINETTI Mario veniva chiamato innanzi a questo Tribunale Federale per l'udienza del 28 gennaio 2025.

- Il deferito Sig. BERARDINETTI Mario si costituiva davanti a questo Tribunale Federale con memoria difensiva depositata in data 24 gennaio 2025 per il tramite del difensore Avv. Giuseppe Cordedda. La memoria riportava quanto già dedotto nella memoria, nuovamente allegata, depositata in data 20 novembre 2024.
- All'udienza di questo Tribunale Federale del 28 gennaio 2025 erano presenti, da remoto, per la Procura Federale UITA il sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi e l'Avv. Giuseppe Cordedda per BERARDINETTI Mario.
- L'Avv. Giuseppe Cordedda si riportava quanto già dedotto nella memoria.
- Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi chiedeva l'accoglimento delle richieste riportate nell'atto di deferimento.
- Il Tribunale Federale sospendeva l'udienza e riteneva l'opportunità della trattazione parallela del presente procedimento con quello di cui all'atto di deferimento del 19 dicembre 2024 RGTF 16/2024, oggi stesso trattato; rilevato che per quel procedimento il Tribunale Federale ha disposto il rinvio a martedì 18 febbraio 2025 ore 17.00 per la prosecuzione della trattazione.
- All'udienza di questo Tribunale Federale del 18 febbraio 2025 erano presenti, da remoto, per la Procura Federale UITA il Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi e l'Avv. Giuseppe Cordedda per BERARDINETTI Mario.
- Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi insisteva per l'accoglimento del deferimento e la sospensione dell'incolpato, sig. BERARDINETTI Mario, per mesi otto come da richiesta.
- L'Avv. Giuseppe Cordedda, per BERARDINETTI Mario, si riportava alle conclusioni già rassegnate e rilevava l'assorbimento della sanzione rispetto a quanto deciso nel procedimento RGTF n.16/2024 trattato in data odierna dal Tribunale Federale.



- All'esito, come detto il Tribunale Federale, dopo essersi riunito in camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo di questa decisione, qui poi riportato.

DIRITTO

La questione di merito, oggetto del presente giudizio, consiste essenzialmente nell'accertamento dell'omesso versamento, al TSN di Milano, della quota di iscrizione, oltre ai diritti di segreteria, per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2024; e, conseguenzialmente, sulla continuità del tesseramento e dell'elettorato attivo e passivo.

La memoria depositata dall'Avv. Giuseppe Cordedda per conto il BERARDINETTI si basa testualmente su quanto segue: “[...] non vi sono elementi, anche alla luce della pronuncia della CGUE, per sostenere che la quota associativa destinata a finanziare l'attività sportiva e istituzionale della singola Sezione TSN abbia carattere pubblico e ne sia preclusa la possibilità di esonerare taluno dal relativo pagamento, se ciò corrisponde alle linee di indirizzo espresse dal Presidente sezionale e, comunque, a finalità di interesse generale per l'Associazione [...]”.

A questi riguardi, per il Collegio vale considerare che il presidente della singola Sezione TSN non ha un potere modulativo o dispositivo delle quote di iscrizione o tesseramento: queste sono dovute in modo indistinto dai singoli tesserati, senza che di volta in volta per qualcuno di essi possa instaurarsi, a discrezione di quel presidente e in contrasto del principio di eguaglianza, un regime *ad personam*.

Il versamento della quota associativa dell'associato corrisponde ad obbligazione il cui contenuto trascende qualsiasi dimensione contrattualistica intercorrente con il presidente della singola Sezione: e rimane, indisponibilmente, vincolata al prefissato sostentamento partecipativo dell'Unione.

Il Presidente di una Sezione TSN non dispone insomma di alcun potere riservato al suo piacimento, in senso riduttivo o esonerativo che sia, circa il pagamento di quote associative individuali. Diversamente, egli verrebbe ad appropriarsi di una funzione dispositiva che l'ordinamento dell'UITs non gli assegna.

Egli invero è solo amministratore, per conto della Sezione e così dell'UITs, delle contribuzioni dovute per norma dagli associati e non può che controllarne l'esatto e pieno adempimento.

Sussiste dunque, per questo profilo, il contestato illecito disciplinare.

Per quanto concerne il profilo del “mancato versamento delle quote associative per gli anni 2019,2020,2022,2024 al TSN di Milano”, va rilevato che la memoria dell'Avv. Giuseppe Cordedda per il BERARDINETTI afferma che “[...] La quota riservata all'Associazione è [...] distinta da quella il cui versamento è sempre stato garantito- riservata alla Federazione e la relativa gestione rientra nell'autonomia dell'Associazione medesima [...]”.

L'assunto non può essere condiviso per le ragioni testé esposte. La singola Sezione partecipa infatti della natura unitaria dell'UITs e questo si riflette sullo *status* di tesserato e gli inerenti doveri.

Non v'è dunque plausibile ragione per affermare che un Presidente di Sezione possa, sempre a suo piacimento, mutare la causa giuridica dell'obbligo di versamento della quota associativa e divenire *dominus* dell'obbligo medesimo riguardo ad un singolo associato o a un gruppo di essi.

Tanto basta per non accogliere l'assunto difensivo.

Non è comunque fuori di luogo rammentare quanto, sulle “quote associative”, ha affermato la Corte dei Conti, Sezioni riunite, 9 marzo 2017, n. 12: “[...] nell'ambito delle quote associative è necessario distinguere tra voci riconducibili a ricavi da vendite (ad es. quote di iscrizione a corsi) in quanto connotate da



corrispettività, e voci (quote di affiliazione, quote di tesseramento, multe e tasse di gara, diritti di segreteria e quote di licenza) che non sono assimilabili a ricavi da vendite in quanto non sono versate in funzione diretta ed esclusiva di una controprestazione. [...] [...] è essenziale sottolineare il rilievo delle quote associative, che rappresentano non soltanto una “risorsa propria, ma esprimono di per sé la stessa ragione di essere e di “funzionare” della società. È infatti evidente che proprio i soggetti associati alla Federazione, erogatori effettivi delle quote, influenzano l’attività complessiva della Federazione stessa, orientandone la programmazione definendo gli standard di operatività [...]. [...] anche qualora il giudice nazionale ritenga la natura pubblica delle quote...l’elemento decisivo rimane il livello di autonomia decisionale della federazione sportiva sia nella determinazione delle quote...che quanto al loro utilizzo [...]”.

Infine per quanto concerne sulla *continuità di tesseramento ed elettorato attivo e passivo*, la memoria dello stesso Avv. Giuseppe Cordedda riporta: *“[...] Laura Bonissoni si è iscritta alla Sezione a partire dal 2019, risultando sempre in regola con il versamento della quota di tesseramento federale UITS, in quanto l’omaggio ha sempre riguardato solo ed esclusivamente la quota sezionale e i relativi diritti di segreteria. [...] il rinnovo della tessera è intervenuto nei primi giorni di marzo 2024 e, comunque, entro il termine del versamento alla UITS della quota di 30,00 quale condizione per l’esercizio del diritto di voto”.*

Le considerazioni sopra svolte danno conto dell’inaccogliabilità anche di questo assunto difensivo. E tanto altresì basta.

Si può comunque qui avere anche riguardo alla circolare di tesseramento 2023, che pur se successiva ha carattere esemplificativo e ricognitivo, dove la U.I.T.S. precisa:

- ai sensi dell’art. 1.2 (Tesseramento), che: *“Il tesseramento all’U.I.T.S. si intende perfezionato solo nel momento in cui la Sezione TSN e il Gruppo sportivo abbiano ottemperato alle procedure di iscrizione nel Programma Gestionale Federale e introdotto in PDF la ricevuta del pagamento non revocabile in favore della U.I.T.S. della quota di tesseramento e del 25% della quota di iscrizione dovute a quest’ultima>>* e ai sensi dell’art. 1.3 (Termini e modalità di tesseramento), lett. a) (Rinnovo di tesseramento): *“ Al fine di ottenere la continuità del tesseramento, il rinnovo del tesseramento del socio, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al precedente punto 1.2 dovrà avvenire entro il 31 marzo 2023, avendo cura, entro il medesimo termine di inserire nel Programma Gestionale, le ricevute del versamento della quota di iscrizione e di tesseramento dovuta all’UITS [...]”.*

E’ qui accertato, con un riscontro delle prove documentali agli atti e come già riportato nell’atto di deferimento, che il tesseramento della sig.ra BONISSONI Laura, in qualità di “frequentatore amatore” non si è mai perfezionato, negli anni sopra indicati, proprio a causa del mancato suo versamento della quota di iscrizione con i relativi diritti di segreteria: il che ha inciso direttamente sul suo *status* di associato in senso restrittivo ed ha provocato l’automatico venir meno dell’elettorato attivo nonostante essa abbia, contro di ciò, esercitato il diritto di voto nell’ultima assemblea per l’approvazione del bilancio.

L’incolpazione è dunque fondata.

Quanto alla sanzione da irrogare al colpevole incolpato, stima il Collegio che vada individuata, in ragione delle modalità e delle circostanze del fatto, in quella di cui qui in dispositivo.

P.Q.M

Il Tribunale Federale ritiene accertata la contestata responsabilità disciplinare dell’incolpato **BERARDINETTI Mauro** e lo condanna alla sospensione da ogni attività sportiva, sociale, per mesi otto.



Dispone che la Segreteria comunichi senza indugio la presente decisione ai ricorrenti e alla Sezione TSN di Milano in persona del suo Presidente *pro tempore*, o chi di diritto per esso in caso di commissariamento, e ne curi altresì la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA, con immediata esecuzione.

Roma, 18 febbraio 2025

Dott. Giuseppe SEVERINI
Presidente

Avv. Angela Inghilleri
Componente

Avv. Raffaella VIGNOTTO
Componente, relatore ed estensore